

TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini




Principi e criteri direttivi per un nuovo codice accusatorio

INDAGINI – AZIONE – PROCEDIBILITÀ

(Daniele Negri)

INDAGINI

1. Obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente la notizia del reato e il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito, con dovere di trasmettere contestualmente le iscrizioni medesime al giudice per le indagini preliminari ai fini del controllo d'ufficio sul rispetto dei tempi di durata delle indagini preliminari.
2. Conclusione delle indagini preliminari entro il termine generale di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato. Conclusione delle indagini preliminari entro il termine speciale di diciotto mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, se le indagini richiedono il compimento di atti all'estero oppure se si procede in relazione ad un ambito circoscritto e adeguatamente selezionato delitti quali l'associazione mafiosa e l'associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.
3. Proroga delle indagini preliminari, autorizzabile una sola volta e per un tempo non superiore a quattro mesi per la generalità dei reati e di sei mesi per i delitti di associazione mafiosa o di associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. Proroga concedibile soltanto se l'esigenza di compiere determinati atti di indagine si manifesta in un momento prossimo alla scadenza del termine ordinario di durata delle indagini preliminari, alla luce del risultato di atti compiuti nel medesimo frangente temporale. Esibizione al giudice, a sostegno della richiesta di proroga, di tutti gli atti di indagine, con indicazione di quelli da cui è emersa l'esigenza della proroga.
4. Prevedere espressamente che l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine ordinario o prorogato di durata delle indagini sia rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.



TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO




14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



5. Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, sia in via incidentale, ogni qual volta il giudice per le indagini preliminari è chiamato ad una decisione nel corso o al termine della fase, sia mediante apposita istanza di retrodatazione della persona sottoposta alle indagini, sia quando il giudice delle fasi successive si trovi a verificare l'utilizzabilità di atti d'indagine tardivi. Potere-dovere del giudice che accerti l'intempestività dell'iscrizione di disporre direttamente la retrodatazione, individuandone il momento. Fissazione del criterio del ritardo oggettivo dell'iscrizione, esclusivamente basato sulla verifica della esistenza dei presupposti per l'adempimento in data anteriore.
6. Potere-dovere del giudice per le indagini preliminari, in prossimità del decorso dei termini massimi di durata delle indagini preliminari, di ordinare al pubblico ministero la tempestiva conclusione delle stesse.
7. Determinazione d'ufficio e comunicazione da parte del giudice alla persona sottoposta alle indagini, in mancanza dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari o di richiesta di archiviazione proveniente dal pubblico ministero entro i termini di durata delle indagini preliminari, dell'avvenuto decorso dei medesimi, con ordine al pubblico ministero di depositare in segreteria la documentazione delle indagini espletate e conseguente diritto per la difesa di prenderne visione ed estrarne copia.
8. Esclusione del potere di svolgere indagini suppletive e integrative, nonché, più in generale, del potere di condurre indagini parallele al processo penale in capo al pubblico ministero.
9. Stabilire che la partecipazione difensiva si limiti ai soli atti di indagine per i quali sia contestualmente previsto l'intervento del giudice.
10. Previsione che gli atti di perquisizione personale e domiciliare, ispezione personale, apertura della corrispondenza non telematica e sequestro siano disposti o convalidati dal giudice per le indagini preliminari, con diritto di assistervi della difesa, che riceve tempestivo avviso dell'atto, oppure con diritto della difesa di partecipare alla procedura di convalida quando l'atto è eseguito con procedura d'urgenza. Esclusione della partecipazione difensiva ad ogni altro atto d'indagine.
11. Esclusione della documentazione degli atti di indagine mediante riproduzione audiovisiva.



TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini




12. Previsione che l'incidente probatorio sia riservato agli atti probatori non rinviabili, con esclusione dell'incidente probatorio protetto a tutela delle fonti dichiarative vulnerabili.
13. Eliminazione dell'istituto degli accertamenti tecnici irripetibili da parte del pubblico ministero e inclusione di tutte le relative ipotesi nella fattispecie dell'incidente probatorio. Equiparazione dei rilievi indifferibili tecnologicamente complessi agli accertamenti tecnici irripetibili. Conseguente semplificazione della procedura di attivazione dell'incidente probatorio in tali casi, al fine di assicurarne lo svolgimento d'urgenza.
14. Previsione che il primo contatto con la fonte informatica di qualsiasi tipo (compresa quella che la giurisprudenza include nella categoria del documento e quella attratta nella categoria dell'atipico) sia normativamente definito come irripetibile, di modo che l'acquisizione dei dati e la prima copia costituiscano un atto partecipato con le forme dell'incidente probatorio a procedura semplificata.

PROCEDIBILITÀ

15. Improcedibilità dell'azione penale se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non chiede l'archiviazione rispettivamente entro un mese, nella generalità dei casi, ed entro due mesi nelle ipotesi speciali, dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, rispettata dal pubblico ministero o sancita d'ufficio dal giudice, fatti salvi i tempi necessari agli adempimenti successivi all'avviso di conclusione delle indagini preliminari se quest'ultimo è stato notificato entro i termini di legge.

AZIONE

16. Pronuncia dell'archiviazione per infondatezza della notizia di reato e della sentenza di non luogo a procedere al termine dell'udienza preliminare quando i risultati delle indagini, considerati allo stato degli atti, presentino una situazione di insufficienza o contraddittorietà della prova che condurrebbe il giudice a prosciogliere l'imputato se si trovasse a decidere a



TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



14-15 MARZO 2025


Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



- conclusione del processo, senza alcuna valutazione prognostica circa l'evoluzione del quadro probatorio nell'eventuale, successivo dibattimento.
17. Divieto di motivare, anche soltanto in forma embrionale, il decreto che dispone il giudizio, a pena di nullità del provvedimento e di incompatibilità del giudice-persona fisica competente per il dibattimento che ne sia stato destinatario.
 18. Soppressione dell'udienza predibattimentale per i reati a citazione diretta davanti al tribunale monocratico.
 19. Eliminazione del potere di procedere all'integrazione delle indagini nel corso dell'udienza preliminare.
 20. Integrazione probatoria nell'udienza preliminare soltanto a favore dell'imputato, escludendo il potere di disporla d'ufficio da parte del giudice.
 21. Eliminazione del potere del giudice di invitare il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Previsione espressa della nullità della richiesta di rinvio a giudizio quando il fatto non sia descritto nell'imputazione in forma chiara e precisa.
 22. Eliminazione del potere del giudice di invitare il pubblico ministero a operare le modificazioni dell'imputazione in maniera corrispondente a quanto emerge dagli atti o a qualificare giuridicamente il fatto in modo corretto. Previsione che in tali casi il giudice restituisca gli atti al pubblico ministero.
 23. Costituzione della parte civile per l'udienza del giudizio dibattimentale, eliminando la facoltà di costituzione per l'udienza preliminare.

MISURE CAUTELARI PERSONALI

24. Individuazione di un giudice funzionalmente competente in materia di misure cautelari, diverso dal giudice che procede, per le fasi e i gradi successivi all'esercizio dell'azione penale. Conseguente divieto di trasmettere il provvedimento cautelare al giudice competente per il giudizio.



TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO




14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



25. Eliminazione di ogni presunzione legale di sussistenza delle esigenze cautelari e, più in generale, di tutti gli automatismi applicativi a svantaggio dell'imputato in materia di limitazione delle libertà della persona.
26. Prevedere espressamente che, ai fini della valutazione della personalità dell'imputato, i «comportamenti o atti concreti» non possano coincidere con le «modalità e circostanze del fatto» in corso di accertamento quale oggetto principale del processo, ma debbano essere distinti e aggiuntivi, onde applicare una misura cautelare personale in presenza del pericolo di commissione di determinati delitti da parte dell'imputato.
27. Inserire un limite legale favorevole all'imputato in virtù del quale la custodia cautelare in carcere possa essere disposta, quando sussiste il pericolo di commissione di delitti della stessa specie, soltanto se le fattispecie criminose di cui si teme la realizzazione ledano o mettano in pericolo un numero chiuso e selezionato di beni quali la vita, l'integrità fisica o psichica, la libertà personale o quella di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale e agli atti che la compongono.
28. Prevedere che, in caso di arresto in flagranza, la deroga ai limiti edittali di pena ai fini dell'applicazione di una misura cautelare valga esclusivamente per le misure diverse dalla custodia in carcere.
29. Prevedere, senza alcuna eccezione, il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a quattro anni.
30. Prevedere, per ciascuna fase processuale, termini autonomi di durata massima delle misure cautelari personali, senza possibilità di proroghe o di recupero dei termini non interamente decorsi nella fase precedente. Introdurre il diritto dell'imputato di essere scarcerato per decorrenza dei termini senza possibilità di rinnovare la misura cautelare nello stesso procedimento.
31. Stabilire che il tribunale del riesame abbia il potere-dovere di annullare l'ordinanza cautelare, anziché di confermarla, quando la motivazione del provvedimento che ha disposto la misura non dia conto della sussistenza in concreto di qualcuno dei presupposti dell'intervento



TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



14-15 MARZO 2025


Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



limitativo delle libertà la cui specifica esposizione sia requisito necessario alla perfezione della struttura legale della motivazione.

MISURE CAUTELARI REALI

32. Previsione espressa del criterio di proporzionalità in materia di cautele reali, secondo il quale il giudice deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo a strumenti cautelari meno invasivi ovvero modulando quello disposto in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità dettate dall'esigenza cautelare da arginare.
33. Introduzione del presupposto dei gravi indizi di concreta sussistenza del fatto di reato al fine di disporre il sequestro preventivo della cosa pertinente al reato. Previsione, quando il bene sia nella disponibilità di soggetti terzi, che il pubblico ministero abbia l'onere di individuare gli specifici elementi dai quali desumere l'esistenza di un collegamento tra il terzo e le attività delittuose dell'indagato o con l'indagato stesso.
34. Introduzione del presupposto dei gravi indizi di concreta sussistenza del fatto di reato e della sua riconducibilità ad una determinata persona, anche sotto il profilo soggettivo di addebito dell'illecito, al fine di disporre il sequestro strumentale alla confisca. Previsione che, ai fini della proporzionalità del provvedimento ablativo, il pubblico ministero individui in via anticipata i beni, e quantifichi il relativo valore, che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Previsione che non possa essere sottoposto a sequestro il bene di proprietà del terzo in buone fede. Conseguente previsione che il pubblico ministero, ai fini del sequestro, abbia l'onere di dimostrare, sia pure allo stato degli atti, che il bene formalmente intestato al terzo si trova nella disponibilità indiretta dell'indagato oppure che il terzo non è estraneo al reato. Introduzione del presupposto del concreto e attuale pericolo di modifica, dispersione, deterioramento, utilizzazione o alienazione del bene, al fine di disporre il sequestro in funzione delle diverse tipologie di confisca (facoltativa, obbligatoria, per sproporzione o per equivalente).



TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini

